




COMUNE DI AOSTA

PIANO DI CLASSIFICAZIONE ACUSTICA DEL TERRITORIO COMUNALE

Aggiornamento ai sensi della L.R n° 20 / 2009

RELAZIONE TECNICA



FEBBRAIO 2011

Studio MRG

di Gamarra Ing. Marco

Via Borgaro 105, 10149 Torino

Tel. +39-011-569.28.63

Fax. +39-011-569.27.31

<http://www.studiomrg.it>

info@studiomrg.it



S O M M A R I O

1	PREMESSA.....	3
2	RIFERIMENTI NORMATIVI.....	4
2.1	La normativa a livello nazionale.....	4
2.1.1	<i>Competenze dei comuni.....</i>	<i>5</i>
2.1.2	<i>Normative per la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti.....</i>	<i>7</i>
2.2	La normativa a livello regionale per la Regione autonoma Valle d' Aosta.....	10
2.2.1	<i>I criteri regionali per la classificazione del territorio.....</i>	<i>10</i>
3	METODOLOGIA OPERATIVA.....	17
4	RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE.....	19
4.1	Descrizione delle principali aree del territorio comunale...19	
4.1.1	<i>Classe 0: aree remote.....</i>	<i>19</i>
4.1.2	<i>Classe I : aree particolarmente protette.....</i>	<i>19</i>
4.1.3	<i>Classe II : aree prevalentemente residenziali.....</i>	<i>20</i>
4.1.4	<i>Classe III: aree di tipo misto.....</i>	<i>20</i>
4.1.5	<i>Classe IV: aree di intensa attività umana.....</i>	<i>23</i>
4.1.6	<i>Classe V: aree prevalentemente industriali.....</i>	<i>24</i>
4.1.7	<i>Classe VI: aree esclusivamente industriali.....</i>	<i>24</i>
4.2	Aree destinate agli spettacoli temporanei, mobili ed all'aperto.....	25
4.3	Classificazione di aree particolari.....	25
4.4	Descrizione degli accostamenti critici.....	25



4.5 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture.	27
4.6 Individuazione degli alpeggi.....	27
4.7 Attribuzione di limiti di esposizione a rumore inferiori a quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997.....	28
4.8 Verifiche della coerenza della classificazione con i Comuni limitrofi.....	28
4.9 Stima della percentuale di territorio e di popolazione residente nelle differenti classi acustiche.....	28
4.9.1 <i>Stima della percentuale di territorio nelle differenti classi acustiche.....</i>	28
4.9.2 <i>Stima della percentuale di popolazione nelle differenti classi acustiche.....</i>	29
5 CONCLUSIONI.....	30

ALLEGATI:

Schede tecniche di risposta alle osservazioni pervenute a seguito della pubblicazione del Piano di classificazione acustica all'Albo Pretorio

Tav.1	Piano di Classificazione Acustica – territorio comunale – 1:10.000
Tav.2	Piano di Classificazione Acustica – centro urbano – 1:5.000
Tav.3	Piano di Classificazione Acustica – centro storico – 1:2.000



1 PREMESSA

Il presente documento illustra i riferimenti normativi e tecnici e le modalità operative adottate per la redazione del piano di classificazione acustica comunale in sede di aggiornamento del piano vigente secondo quanto previsto dalla L.R. n.20/2009.

Il piano di Classificazione Acustica è un documento che integra e completa il Piano Regolatore Generale Comunale applicando la normativa nazionale e regionale vigente in materia di acustica e di inquinamento da rumore. La classificazione pertanto è costituita da un documento cartografico di riferimento, dalla presente relazione tecnico descrittiva e dal Regolamento comunale recante norme e disposizioni in materia di acustica e di inquinamento da rumore.



2 RIFERIMENTI NORMATIVI

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale fa riferimento ad una serie di leggi e decreti nazionali e regionali che compongono il quadro normativo di riferimento per la tutela nei confronti dell'inquinamento da rumore.

2.1 La normativa a livello nazionale

La normativa nazionale sull'inquinamento da rumore si compone delle seguenti principali leggi e decreti. Essi vengono qui di seguito citati e si presenta una disamina di quelli contenenti articoli di interesse a riguardo della zonizzazione acustica e delle competenze degli enti locali.

- DPCM 01/03/91 "Limiti massimi di esposizione al rumore negli ambienti abitativi e nell'ambiente esterno". Il decreto è in parte superato da legislazione più recente.
- Legge 26/10/95 n° 447 "Legge Quadro sull'inquinamento acustico". La legge prevede dei decreti attuativi per le diverse tipologie di sorgenti e problematiche legate al rumore.
- Decreto Ministeriale 11/12/96 "Applicazione del criterio differenziale per gli impianti a ciclo produttivo continuo".
- DPCM 18/09/97 "Determinazione dei requisiti delle sorgenti sonore nei luoghi di intrattenimento danzante"
- Decreto Ministeriale 31/10/97 "Metodologia di misura del rumore aeroportuale"
- DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore"
- DPCM 05/12/97 "Determinazione dei requisiti acustici passivi degli edifici"
- DPCM 11/12/97 "Regolamento recante norme per la riduzione dell'inquinamento acustico prodotto dagli aeromobili civili"
- Decreto Ministeriale 16/03/98 "Tecniche di rilevamento e di misurazione dell'inquinamento acustico"
- D.P.R. 18/11/98 "Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n.447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario"
- D.P.R. 30/03/04 "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare"

Poiché la tollerabilità al rumore è funzione della natura del ricettore (scuole, ospedali, fabbriche, etc...) è comprensibile che il territorio debba



essere suddiviso in classi di destinazioni d'uso entro le quali non possono essere superati dei limiti assoluti. Per questa suddivisione del territorio nelle classi di destinazione d'uso ci si riferisce alla Tabella A del DPCM 14/11/97 nella quale vengono definite le 6 classi in cui va suddiviso il territorio. Per ciascuna classe vengono definite nelle Tabelle B,C,D del medesimo decreto rispettivamente i valori limite di emissione i valori limite assoluti di immissione ed i valori di qualità. Le definizioni delle classi, sono riportate più avanti nel testo.

2.1.1 Competenze dei comuni

Sotto il profilo del contenimento dell'inquinamento da rumore la legge affida agli enti locali specifiche competenze. Per quanto riguarda i comuni esse riguardano:

- la zonizzazione acustica del territorio
- il risanamento delle aree interessate dal rumore

Per quanto riguarda la zonizzazione acustica tale impegno era contenuto già nel DPCM 1/3/1991 all'Art.2 comma 1:

"Ai fini della determinazione dei limiti massimi dei livelli sonori equivalenti, i comuni adottano la classificazione in zone riportate nella tabella I".

"Omissis".

Successivamente, l'art. 6 della legge quadro 26 ottobre 1995 n° 447 recita:

"Sono di competenza dei Comuni, secondo le leggi statali e regionali ed i rispettivi statuti:

- a) La classificazione del territorio comunale secondo i criteri previsti dall'Art. 4 comma 1 lettera a)*
- b) Il coordinamento degli strumenti urbanistici già adottati con le determinazioni assunte ai sensi della lettera a)*
- c) L'adozione dei Piani di Risanamento di cui all'Art. 7*

"Omissis".

Ed al citato art. 7:

- 1. "Nel caso di superamento dei valori di attenzione di cui all'art.2 comma 1 lettera g)" - omissis - "i comuni provvedono all'adozione di piani di risanamento acustico, assicurando il coordinamento con il Piano Urbano del Traffico di cui al decreto legislativo 30/04/1992 n° 285 e successive modificazioni e con i piani previsti. I piani di risanamento sono approvati dal Consiglio Comunale." - omissis.*

Per quanto riguarda le eventuali inadempienze, sempre l'art. 7 al comma 3 così precisa:

- 3. "In caso di inerzia del comune ed in presenza di gravi particolari problemi di inquinamento acustico, all'adozione del piano si*



provvede, in via sostitutiva, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera b).

Tale articolo 4, comma 1, lettera b), precisa che è compito delle regioni definire entro un anno dall'uscita della legge "i poteri sostitutivi in caso di inerzia dei comuni o degli enti competenti ovvero di conflitto tra gli stessi".

In tal modo, ogni regione ha il potere di provvedere in sostituzione del comune inadempiente per prendere quei provvedimenti dovuti alla particolare gravità di determinate situazioni secondo le norme stabilite a livello regionale.

Inoltre l'art.7 al comma 5 cita ancora tra le competenze dei comuni:

5. *"Nei comuni con popolazione superiore a cinquantamila abitanti la giunta comunale presenta al consiglio comunale una relazione biennale sullo stato acustico del comune. Il consiglio comunale approva la relazione e la trasmette alla regione ed alla provincia per le iniziative di competenza. Per i comuni che adottano il piano di risanamento, la prima relazione è allegata al piano stesso. Per gli altri comuni, la prima relazione è adottata entro due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge."*

Per quanto riguarda le funzioni di controllo, esse sono in generale di competenza degli enti provinciali ma ai comuni, secondo quanto citato all'art.14 comma 2 della legge n° 447 compete:

5. *"Il comune esercita le funzioni amministrative relative al controllo sull'osservanza:*
 - a) *delle prescrizioni attinenti il contenimento dell'inquinamento acustico prodotto dal traffico veicolare e dalle sorgenti fisse;*
 - b) *della disciplina stabilita all'art. 8, comma 6, relativamente al rumore prodotto dall'uso di macchine rumorose e da attività svolte all'aperto;*
 - c) *della disciplina e delle prescrizioni tecniche relative all'attuazione delle disposizioni di cui all'art. 6 - competenze dei comuni -;*
 - d) *della corrispondenza alla normativa vigente dei contenuti della documentazione fornita ai sensi dell'art. 8, comma 5;"*

"omissis"

L'art. 8 comma 5 si rifà a tutti i documenti e le certificazioni da presentare da parte di chi svolge opere sul territorio comunale che necessitino di uno studio di impatto acustico. A tal proposito, lo stesso art. 8 al comma 2 elenca quali siano tali opere:

2. *"Nell'ambito delle procedure di cui al comma 1, ovvero su richiesta dei comuni, i competenti soggetti titolari dei progetti o delle opere predispongono una documentazione di impatto acustico relativa alla realizzazione, alla modifica o al potenziamento delle seguenti opere:*



- a) aeroporti, aviosuperfici, eliporti;
- b) strade di tipo A (autostrade), B (strade extraurbane principali), C (strade extraurbane secondarie), D (strade urbane di scorrimento), E (strade urbane di quartiere), F (strade locali) secondo la classificazione di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992 n° 285 e successive modificazioni;
- c) discoteche
- d) circoli privati o pubblici esercizi ove sono installati macchinari o impianti rumorosi;
- e) impianti sportivi e ricreativi;
- f) ferrovie ed altri sistemi di trasporto collettivo su rotaia

Per altre particolari opere, al comma 3 dello stesso art. 8 si precisa:

- 3. *"E' fatto obbligo di produrre una valutazione previsionale del clima acustico delle aree interessate alla realizzazione delle seguenti tipologie di insediamenti:*
 - a) scuole ed asili nido
 - b) ospedali
 - c) case di cura e di riposo
 - d) parchi pubblici urbani ed extraurbani
 - e) nuovi insediamenti residenziali prossimi alle opere di cui al comma 2"

2.1.2 Normative per la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti

Per quanto riguarda invece la verifica della compatibilità del rumore con gli standard esistenti ci si riferisce non solo alle Norme ISO 1996 parti 1 e 2 richiamate dal DPCM 27/12/88, ma anche al Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (DPCM 01/03/91) ed al più recente decreto attuativo della Legge quadro n°447 (14/11/97) che fissa i limiti massimi di immissioni sonore nell'ambiente abitativo ed esterno.

Lo stesso DPCM 14/11/97 "Determinazione dei valori limite delle sorgenti sonore" definisce all'art. 1 il proprio campo di applicazione e riporta:

- 1) *Il presente decreto in attuazione dell'Art.3 comma 1 lettera a), della legge 26 ottobre 1995 n° 447, determina i valori limite di emissione, i valori limite di immissione, i valori di attenzione ed i valori di qualità di cui all'art. 2, comma 1, lettere e), f) g) ed h); comma 2, comma 3, lettera a) ed h) della stessa legge.*

I valori di cui al comma 1 sono riferiti alle classi di destinazione d'uso del territorio riportate nella tabella A allegata al presente decreto ed adottate dai comuni ai sensi e per gli effetti dell'Art.4 comma 1 lettera a) e dell'Art.6 comma 1, lettera a) della legge 26



ottobre 1995 n° 447.

Tale decreto riprende dunque ancora la stessa tabella del DPCM 1/3/1991, qui di seguito riportata, nella quale vengono definite le classi di destinazione d'uso del territorio. Essa è dunque l'elemento di base per la realizzazione della zonizzazione acustica del territorio e di conseguenza di tutti i successivi atti che riguardano la gestione territoriale dal punto di vista dell'inquinamento da rumore.



Tabella 1 - Richiamo della classificazione indicata nel DPCM 14/11/1997

Classi di destinazione d'uso del territorio e relativi limiti di immissione ed emissione sonora	
<p>CLASSE I <u>Limiti di immissione</u> Diurno 50 dB(A) Notturmo 40 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 45 dB(A) Notturmo 35 dB(A)</p>	<p><u>Aree particolarmente protette.</u> Rientrano in questa classe le aree nelle quali la quiete rappresenta un elemento di base per la loro utilizzazione: aree ospedaliere, scolastiche, aree destinate al riposo ed allo svago, aree residenziali e rurali, aree di particolare interesse urbanistico, parchi pubblici, ecc...</p>
<p>CLASSE II <u>Limiti di immissione</u> Diurno 55 dB(A) Notturmo 45 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 50 dB(A) Notturmo 40 dB(A)</p>	<p><u>Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate prevalentemente dal traffico veicolare locale, con bassa densità di popolazione, con limitata presenza di attività commerciali ed assenza di attività industriali ed artigianali.</p>
<p>CLASSE III <u>Limiti di immissione</u> Diurno 60 dB(A) Notturmo 50 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 55 dB(A) Notturmo 45 dB(A)</p>	<p><u>Aree di tipo misto.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate dal traffico veicolare locale o di attraversamento, con media densità di popolazione, con presenza di attività commerciali, uffici, con limitata presenza di attività artigianali e con assenza di attività industriali; aree rurali interessate da attività che impiegano macchine operatrici</p>
<p>CLASSE IV <u>Limiti di immissione</u> Diurno 65 dB(A) Notturmo 55 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 60 dB(A) Notturmo 50 dB(A)</p>	<p><u>Aree di intensa attività umana.</u> Rientrano in questa classe le aree urbane interessate da intenso traffico veicolare, con alta densità di popolazione, con elevata presenza di attività commerciali ed uffici, con presenza di attività artigianali; le aree in prossimità di strade di grande comunicazione e di linee ferroviarie; le aree portuali; le aree con limitata presenza di piccole industrie.</p>
<p>CLASSE V <u>Limiti di immissione</u> Diurno 70 dB(A) Notturmo 60 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 65 dB(A) Notturmo 55 dB(A)</p>	<p><u>Aree prevalentemente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree interessate da insediamenti industriali e con scarsità di abitazioni.</p>
<p>CLASSE VI <u>Limiti di immissione</u> Diurno 70 dB(A) Notturmo 70 dB(A) <u>Limiti di Emissione</u> Diurno 65 dB(A) Notturmo 65 dB(A)</p>	<p><u>Aree esclusivamente industriali.</u> Rientrano in questa classe le aree esclusivamente interessate da attività industriali e prive di insediamenti abitativi.</p>

2.2 La normativa a livello regionale per la Regione autonoma Valle d' Aosta

Nell'ambito della normativa nazionale e della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/1995 in particolare, la Regione Valle d'Aosta ha inizialmente emanato la Legge Regionale n.9 del 2006 successivamente abrogata e sostituita dalla attuale L.R. n.20/2009 che regola per il territorio valdostano la gestione dell'inquinamento acustico.

2.2.1 I criteri regionali per la classificazione del territorio

A seguito dell'approvazione della citata legge regionale n.20/2009, la Regione Valle d'Aosta ha predisposto una metodologia tecnica di redazione della classificazione acustica del territorio. Grazie ad una serie di riferimenti tecnici, è così possibile mantenere un adeguato standard operativo nella pianificazione del territorio ed evitare la zonizzazione di territori contigui secondo differenti metodologie.

I criteri stabiliti dalla direttiva regionale n.3355 sono qui di seguito sintetizzati, si faccia riferimento al testo originale della direttiva tecnica per eventuali ulteriori dettagli.

Processo di classificazione:

Il processo di classificazione acustica deve prendere avvio dalla situazione definita dagli strumenti urbanistici vigenti, tenendo contestualmente conto della morfologia del territorio e della pianificazione ambientale, territoriale, della viabilità e dei trasporti, per garantire la corretta implementazione nella classificazione di tutti gli strumenti previsti dalla legge a protezione dell'ambiente dall'inquinamento acustico. La prima attività da porre in essere per addivenire alla classificazione acustica del territorio comunale consiste nel suddividere il territorio in UTO. Schematicamente ed in via non esaustiva, gli elementi di base da considerare nella suddivisione del territorio in UTO sono:

a) gli strumenti di gestione e pianificazione urbanistica e territoriale, con particolare riferimento al:

- Piano Regolatore Generale Comunale (PRGC);
- Piano Urbano del Traffico (laddove esistente);
- Piano Territoriale Paesistico della Valle d'Aosta.

b) l'uso effettivo del territorio, con particolare riferimento alla presenza di:

- insediamenti abitativi;
- infrastrutture a qualsiasi titolo finalizzate all'attività e frequentazione umana;



- infrastrutture lineari del traffico (quali strade, autostrade, ferrovie e aeroporti), con valutazione della loro connessione funzionale con il territorio attraversato;
- aeroporti, eliporti;
- insediamenti industriali, artigianali e grandi centri commerciali;
- aree utilizzate per manifestazioni e spettacoli pubblici;
- recettori sensibili dal punto di vista acustico (quali ospedali, aree scolastiche, case di riposo);
- aree a vario titolo tutelate o tutelabili sotto il profilo ambientale;
- ogni altro elemento significativo in quanto sorgente di rumore ovvero oggetto di esposizione a rumore ambientale.

Per evitare una classificazione acustica parcellizzata e praticamente inattuabile, occorrerebbe individuare UTO che non frammentino esageratamente il territorio, ponendo d'altro canto attenzione a non classificare in modo ingiustificato e indistinto vaste aree di territorio. A tal fine ed a titolo esemplificativo, UTO circoscritte e disomogenee rispetto ad UTO circostanti più vaste potranno eventualmente essere in queste ultime ricomprese. Laddove possibile, inoltre, il perimetro delle UTO dovrebbe coincidere con confini generati da discontinuità geomorfologiche (fiumi, torrenti, laghi, colline, argini, crinali, mura, linee continue di edifici, eccetera) oppure con superfici interamente delimitate da infrastrutture di trasporto lineari. Una volta definite le UTO, per pervenire alla classificazione acustica occorre quindi procedere da un'attenta considerazione dell'uso effettivo del territorio e dalla verifica di congruità con gli strumenti di pianificazione urbanistica e territoriale vigenti, integrandosi e coordinandosi con essi al fine di garantire, in ogni porzione del territorio, i livelli di rumorosità ambientale ritenuti compatibili con la destinazione d'uso e le attività umane in essa svolte.

Laddove l'attuale fruizione del territorio non sia conforme agli strumenti di pianificazione, ovvero questi ultimi non siano in tutto o in parte ancora attuati, la classificazione dovrà comunque farvi riferimento, in una prospettiva di progressivo adeguamento dell'uso del territorio a quanto pianificato.

Infatti, laddove l'attuale fruizione acustica del territorio non sia conforme alla destinazione d'uso degli strumenti urbanistici e di pianificazione ed alla classificazione acustica, il progressivo adeguamento sarà attuato mediante il risanamento delle situazioni incompatibili ai sensi dell'articolo 4 della Legge.

Accostamento critico:

Particolari cautele vanno apprestate per evitare, laddove possibile, l'accostamento critico, ossia l'accostamento di aree con differenze di valore limite assoluto di immissione superiore a 5 dB(A), anche se appartenenti al territorio di comuni limitrofi, ovvero a comunità montane differenti. Per questa ragione l'articolo 3, comma 2, della Legge stabilisce che la proposta di classificazione acustica deve essere vagliata tra comuni limitrofi per



addivenire, ove possibile, alla determinazione d'intesa della classificazione delle aree confinanti.

L'accostamento critico non può essere evitato in aree già urbanizzate nel caso in cui vi sia adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue e tale accostamento si renda necessario al fine di tutelare preesistenti destinazioni d'uso. In tali casi è quindi possibile l'adiacenza di zone appartenenti a classi non contigue, salva l'adozione del piano di risanamento di cui all'articolo 4, comma 1, della Legge.

Occorre rilevare che l'adiacenza fra zone appartenenti a classi non contigue non genera di per sé un divieto di accostamento critico, qualora esistano evidenti discontinuità morfologiche che assicurino il necessario abbattimento del rumore.

Procedura per la classificazione acustica del territorio comunale:

Per l'attribuzione delle classi acustiche alle UTO occorre procedere secondo le seguenti fasi.

- a) Fase I: definire le UTO per le quali vi sia una diretta corrispondenza fra classe acustica e destinazione d'uso del territorio secondo il PRGC. In via generale, tale fase consentirà di individuare le classi I, V e VI.
- b) Fase II: individuare le UTO in ambito urbano o fortemente antropizzato ricadenti nelle classi intermedie II, III e IV.
- c) Fase III: identificare le UTO in ambiente rurale e montano.

Criteri per la classificazione acustica di situazioni particolari:

Nella classificazione acustica del territorio comunale devono essere indicate, ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera a), della Legge 447/95, le aree che i comuni intendano destinare allo svolgimento di spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto. Le regole per la fruizione e la gestione di queste aree, ivi compresa la determinazione dei limiti sonori all'interno dell'area in esame durante i periodi di svolgimento delle manifestazioni, anche in deroga a quelli di zonizzazione, sono definite dal comune con regolamento, coordinando altresì le modalità di rilascio delle autorizzazioni per lo svolgimento delle attività rumorose temporanee.

L'individuazione delle aree da destinare a spettacolo a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto deve avvenire sulla base delle seguenti considerazioni:

- a) la localizzazione di dette aree è parte integrante del piano di classificazione acustica e va pertanto raccordata con gli strumenti urbanistici comunali;

Con tale dizione si intendono le serate musicali, i comizi, le manifestazioni di partito e sindacali, le manifestazioni di beneficenza, religiose e sportive, i circhi, i luna-park, gli spettacoli pirotecnici, le sagre, le feste patronali, i concerti, le feste popolari e, in generale, ogni attività che necessiti dell'utilizzo di impianti elettroacustici di diffusione o amplificazione a carattere temporaneo.



b) l'ubicazione delle aree deve essere tale da non provocare penalizzazioni acustiche alle attività dei ricettori più vicini, consentendo per questi un agevole rispetto dei limiti di immissione, nonché in modo da minimizzare il disagio alla popolazione residente nelle vicinanze anche in relazione agli altri aspetti collegati alle manifestazioni (ad esempio il traffico indotto). Il disagio deve essere minimizzato con l'individuazione, e conseguente indicazione in apposita relazione tecnica fonometrica, delle misure di contenimento della rumorosità prodotta;

c) tali aree non possono essere individuate in prossimità di ospedali e case di cura e la vicinanza con scuole è ammissibile a patto che il regolamento comunale escluda espressamente la possibilità di svolgere manifestazioni in concomitanza con l'orario scolastico. Tali aree vanno generalmente inserite in zone acustiche di classe IV e non possono in ogni caso essere inserite in zone di classe I o II. Infine, con regolamento comunale dovranno altresì stabilirsi le regole per lo svolgimento di attività rumorose temporanee al di fuori delle aree destinate dal comune a manifestazioni e spettacoli a carattere temporaneo, ovvero mobile, ovvero all'aperto.

Per taluni insediamenti abitativi tipici della Regione Valle d'Aosta, generalmente situati in centri di montagna al di fuori della rete viaria principale, può accadere che zone attribuibili ad una classe acustica secondo i criteri esposti al precedente punto 3, presentino, di fatto, livelli di rumorosità ambientale generati da sorgenti artificiali molto inferiori ai limiti della classe.

Per preservare la quiete e la naturalità di tali insediamenti nei casi in cui l'integrità del clima sonoro sia considerata elemento essenziale del pregio paesaggistico, ambientale e turistico, ai sensi dell'articolo 6, comma 3, della L. 447/95, i comuni possono individuare limiti di esposizione al rumore inferiori a quelli stabiliti dal DPCM per le classi acustiche (diverse dalle aree esclusivamente industriali), dopo avere preliminarmente verificato l'equilibrio dell'assetto territoriale esistente rispetto agli strumenti di pianificazione urbanistica comunale e regionale. Tale individuazione può concernere unicamente le ore diurne o quelle notturne, ovvero un determinato periodo dell'anno, qualora l'area sia soggetta a frequentazione stagionale.

Infrastrutture del traffico veicolare:

Il D.P.R. 30 marzo 2004, n. 142, recante "Disposizioni per il contenimento e la prevenzione dell'inquinamento acustico derivante dal traffico veicolare", fissa le ampiezze delle fasce territoriali di pertinenza acustica per ogni tipo di strada, sia esistente sia di nuova costruzione, con i relativi limiti di rumore immesso dal traffico. Per le infrastrutture del traffico esistenti e per quelle di nuova costruzione, i valori limite sono riportati rispettivamente nelle tabelle allegate al decreto.

Dal confronto tra i valori limite nelle innanzi riportate fasce di pertinenza ed i valori limite di classe acustica definiti dal DPCM risulta che:



- i valori limite per le strade esistenti sono pari ai valori limite assoluti di immissione di classe V per le autostrade (A), per le strade extraurbane principali e secondarie (B e C) e per le strade urbane di scorrimento a carreggiate separate nelle fasce da 0 a 100 m.;

- i valori limite per le strade esistenti sono pari ai valori limite assoluti di immissione di classe IV per le autostrade e per le strade extraurbane primarie e secondarie a carreggiate separate nelle fasce da 100 a 250 m, e inoltre nelle fasce da 100 a 150 m per le altre strade extraurbane secondarie, e da 0 a 100 m e per le strade urbane di scorrimento.

In questi casi, le fasce di pertinenza acustica si sovrappongono alla zonizzazione del territorio circostante, la quale tiene conto della prossimità con l'infrastruttura del traffico in relazione all'effettiva connessione funzionale tra infrastruttura e territorio, e della commisurazione con le attività umane svolte in prossimità. Si osserva che un criterio di classificazione che, considerando l'impatto dell'infrastruttura, tendesse ad innalzare o a far coincidere i livelli limite di zona con quelli propri delle fasce di rispetto, permetterebbe un indebito incremento della rumorosità nelle aree circostanti le infrastrutture del traffico per effetto di sorgenti diverse dalle infrastrutture del traffico medesime. Per le strade urbane di quartiere (E) e per le strade locali (F) è definita solo l'ampiezza delle fasce di rispetto (da 0 a 30 m), ma non i limiti, che sono i medesimi della classe acustica di attribuzione del territorio circostante la strada medesima. In questi casi la connessione funzionale tra infrastruttura del traffico e territorio circostante è per lo più diretta. La prescrizione normativa di fasce di rispetto di m. 30 significa che il traffico supportato dall'infrastruttura deve essere tenuto in conto ai fini della classificazione acustica delle aree circostanti per una distanza di almeno m 30 dal bordo strada. Nei centri abitati, tuttavia, questa ampiezza di fascia può essere ridotta in presenza di fronti edificati continui prospicienti la via di traffico, con effetto di schermatura rispetto alle aree retrostanti.

Ferrovie:

Il quadro normativo di riferimento per la rumorosità prodotta dalle ferrovie è costituito dal D.P.R. 18 novembre 1998, n. 459 "*Regolamento recante norme di esecuzione dell'articolo 11 della legge 26 ottobre 1995, n. 447, in materia di inquinamento acustico derivante da traffico ferroviario*", il quale fissa le ampiezze delle fasce di pertinenza per le ferrovie, sia esistenti che di nuova costruzione, con i relativi limiti di rumore prodotto. Per quanto riguarda le ferrovie esistenti e di nuova realizzazione, con velocità di progetto inferiore a 200 km/ora, l'ampiezza delle fasce di pertinenza e i valori limite sono uguali a quelli stabiliti per autostrade e strade extraurbane principali e secondarie. In particolare:

- Fascia A (0 – 100 m da mezzera binari esterni, per ciascun lato):
 - scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale solo il limite diurno): giorno (6-22) 50 dBA e notte (22 – 06) 40 dBA
 - tutti gli altri recettori: giorno (6 – 22) 70 dBA e notte (6 – 22) 60 dBA



- Fascia B (100 – 250 m da mezzeria binari esterni, per ciascun lato):
- scuole, ospedali, case di cura e case di riposo (per le scuole vale solo il limite diurno): giorno (6-22) 50 dBA e notte (22 – 06) 40 dBA
 - tutti gli altri recettori: giorno (6 – 22) 65 dBA e notte (6 – 22) 55 dBA.

Cartografia ed elaborati:

La classificazione acustica deve comprendere la seguente documentazione:

1. cartografia di insieme dell'intero territorio comunale su carta tecnica regionale scala 1:5000, ove disponibile, ovvero 1:10000, con particolari, ove necessari, in scala 1:2000 (o comunque nella scala utilizzata dallo strumento urbanistico vigente), con l'indicazione delle UTO individuate, e della loro attribuzione alle diverse classi acustiche, secondo le indicazioni grafiche contenute nella seguente tabella.

Classe	Nome	Colore
I	Aree particolarmente protette	Verde
II	Aree destinate ad uso prevalentemente residenziale	Giallo
III	Aree di tipo misto	Arancione
IV	Aree di intensa attività umana	Rosso
V	Aree prevalentemente industriali	Viola
VI	Aree esclusivamente industriali	Blu

Le aree remote vanno lasciate in bianco, mentre le fasce di rispetto vanno indicate con bordo tratteggiato nero e interno con retino a righe diagonali nere, non coprenti la campitura di colore sottostante. La cartografia, con l'indicazione della classificazione acustica può opportunamente essere prodotta in forma digitale, georeferenziata in formato compatibile con standard Arc-view.

2. Relazione tecnica descrittiva delle fasi che hanno portato alla definizione delle UTO e alla loro classificazione acustica, mettendo in evidenza:

- le attività presenti sul territorio e le infrastrutture determinanti ai fini della classificazione acustica;



- i recettori sensibili e l'uso del territorio determinanti ai fini della classificazione acustica;
- le eventuali criticità incontrate per effetto della contiguità di classi acustiche non adiacenti o per situazioni di eccessivo frazionamento della classificazione acustica complessiva risultante dall'attribuzione iniziale alle classi acustiche delle UTO;
- le eventuali criticità incontrate nel classificare le aree di confine del territorio comunale.

NOTE A RIGUARDO DELLA BASE CARTOGRAFICA INFORMATIZZATA:

La redazione della Zonizzazione Acustica del territorio comunale è stata prodotta sulla base cartografica del PRGC del Comune di Aosta. Tale cartografia è stata fornita dal Comune di Aosta che dispone di coordinate cartografiche differenti da quelle della Regione V.d.A. Con comunicazione Prot. 4392/TA l'Assessorato Territorio e Ambiente della Regione V.d.A. ha preso atto del fatto che la cartografia viene redatta sulla base del P.R.G.C. vigente.

Revisione della classificazione acustica:

La classificazione acustica del territorio può essere modificata a seguito di interventi sul territorio che ne alterano la destinazione d'uso. La modifica della classificazione acustica deve tenere conto dei criteri esposti nel presente Allegato di attribuzione delle aree del territorio alle diverse classi. Essa deve essere approvata con le procedure previste all'Art.3, commi 2 e seguenti, della L.R. 20/2009.



3 METODOLOGIA OPERATIVA

La zonizzazione acustica del territorio comunale deve essere predisposta sulla base delle indicazioni tecniche specificata capitolo precedente con principale riferimento al Piano Regolatore Generale ed all'uso reale delle aree di territorio identificabili come Unità Territoriali Omogenee.

Per il Comune di Aosta è a disposizione la cartografia di PRGC in formato informatizzato – essa costituisce la base cartografica messa a disposizione da parte dell'amministrazione comunale per la redazione degli elaborati cartografici della Zonizzazione Acustica.

Per la redazione della proposta di Zonizzazione Acustica i dati geografici e di destinazione d'uso del territorio vengono gestiti attraverso il software per sistemi informativi territoriali "ArcView", il quale permette anche di realizzare tutti i files utili agli enti di gestione del territorio e destinati a contenere la proposta di zonizzazione acustica del Comune su supporto informatico [*shapes*] compatibili con il sistema informativo territoriale in uso presso il Comune di Aosta.

In particolare è stata seguita la metodologia indicata dalla DGR 3355 suddivisa in tre fasi operative successive:

Fase 1: Analisi del P.R.G., individuazione delle UTO ed assegnazione delle classi I, V e VI. Questa prima fase della redazione della proposta di Zonizzazione Acustica ha come obiettivo l'impostazione di massima del progetto sulla base della analisi della cartografia e degli altri strumenti tecnici a disposizione da parte del Comune e l'individuazione delle UTO delle classi I, V e VI più facilmente assegnabili. Inoltre è stata anche assegnata una "classe preliminare" alle aree che dall'analisi degli strumenti urbanistici potevano corrispondere alle definizioni di classe II, III e IV.

Fase 2: completamento della cartografia con l'assegnazione delle classi II, III e IV. A seguito del completamento della fase 1 e dell'assegnazione quindi delle classi I, V e VI, si è proceduto ad una serie di sopralluoghi finalizzati alla migliore definizione delle aree II, III e IV per le quali esiste un maggior grado di discrezionalità tecnica nella assegnazione delle destinazioni d'uso alle UTO.

I sopralluoghi hanno permesso la quantificazione su tutte le aree a cui era stata assegnata una "classe preliminare" dei seguenti aspetti:

- 1) Eventuale presenza di attività commerciali in zone prevalentemente residenziali
- 2) Eventuale presenza di attività artigianali in zone prevalentemente residenziali
- 3) Eventuale presenza di unità abitative in zone prevalentemente artigianali/commerciali



- 4) Eventuale contiguità di attività produttive con le aree appartenenti alla classe I (scuole, luoghi di culto, etc...)
- 5) valutazione del contesto abitativo delle aree più esterne e delle borgate presso le quali possono trovarsi aree di tipo residenziale inserite in zone a destinazione agricola.

I sopralluoghi hanno permesso infine di verificare la corretta assegnazione di classi definitive a quelle porzioni di territorio che già dall'analisi del P.R.G. (fase 1) risultavano di più sicura attribuzione.

In generale, a seguito dei sopralluoghi, sono state mantenute in Classe I tutte le aree corrispondenti a strutture scolastiche, religiose, etc; sono state confermate come appartenenti alla Classe II le aree esclusivamente residenziali e le aree residenziali caratterizzate dalla sporadica presenza di piccoli esercizi commerciali e dall'assenza di attività artigianali.

Alle aree definite come superfici a servizio di altre contigue è stata di volta in volta assegnata una classe derivante da quella dell'area di riferimento con l'eventuale applicazione di ulteriori criteri di assegnazione sulla base delle dimensioni e delle attrezzature che le aree a servizio comprendono.

Fase 3: Individuazione e classificazione delle aree particolari, delle aree di pubblico spettacolo a carattere temporaneo e delle fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture.

Sulla base dell'analisi del P.R.G. e dei sopralluoghi effettuati sul territorio oltre che sulla base della cartografia tecnica comunale di riferimento si è proceduto al completamento della classificazione con l'inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture e delle indicazioni delle aree preferenziali per lo svolgimento di spettacoli temporanei.

Sono state infine redatte tre tavole grafiche:

Tav.1 – Inquadramento generale 1:10.000

Tav.2 – Zona centrale 1:5.000

Tav.3 – Centro storico 1:2.000

Le tavole grafiche sono allegate fuori testo alla presente relazione tecnica.

4 RISULTATI DELLA CLASSIFICAZIONE

Si descrivono in questo capitolo i risultati ottenuti durante tutte le differenti fasi di redazione della zonizzazione acustica del territorio comunale di Aosta. Nei paragrafi seguenti vengono descritte le motivazioni delle scelte di assegnazione delle classi acustiche effettuate in sede di progettazione della zonizzazione: si fa direttamente riferimento alla cartografia tematica allegata ed alle denominazioni delle regioni di territorio e della viabilità per l'identificazione delle porzioni di territorio di maggior interesse.

4.1 Descrizione delle principali aree del territorio comunale.

4.1.1 Classe 0: aree remote

Fanno parte delle aree remote unicamente le zone di territorio dove la presenza antropica risulta assente e non vi sono sorgenti di rumore di tipo artificiale. Nel contesto territoriale del comune di Aosta è presente un'unica area alla quale è possibile attribuire la classe zero di destinazione d'uso del territorio: essa corrisponde alla zona remota della punta Chaligne.

4.1.2 Classe I : aree particolarmente protette.

Sulla base delle indicazioni tecniche emanate dalla regione Valle d'Aosta oltre che sulla base della normativa nazionale vigente appartengono alla classe I di destinazione d'uso del territorio le unità territoriali omogenee caratterizzate dalla presenza dei seguenti recettori sensibili:

- Ospedali o edifici sede di ricovero ed assistenza in cui è prevista la degenza. Si segnala il caso particolare dell'area di futuro ampliamento dell'Ospedale Regionale di Via Ginevra: essa, sulla base degli accordi di programma e dei progetti urbanistici e di sviluppo del polo sanitario può essere già considerata, sotto il profilo della classificazione acustica, come area di pertinenza dell'ospedale anche se, allo stato attuale, è dedicata al parcheggio delle auto. Per questo motivo all'area è stata assegnata la classe I di destinazione d'uso del territorio.
- istituti scolastici ed aree di loro pertinenza
- parchi di estensione o rilevanza tale da configurarsi come polmone verde urbano o periurbano, con esclusione quindi di piccole aiuole e delle aree verdi di quartiere
- Strutture dedicate alla meditazione, al raccoglimento o al culto
- Aree monumentali oggetto di visita e frequentazione, esterne o interne al tessuto urbano ma non in ogni caso non accessibili e percorribili con mezzi motorizzati



- Zone di accoglienza e i centri visita di parchi naturali e di aree protette
- Zone nelle adiacenze dei rifugi alpini

Nel contesto territoriale del comune di Aosta sono state individuate le seguenti unità territoriali omogenee a cui assegnare la classe I di destinazione d'uso del territorio:

- Aree cimiteriali
- Istituti scolastici in generale e loro aree di pertinenza: nel caso in cui l'area di pertinenza dell'istituto scolastico sia preponderante nell'ambito dell'unità territoriale omogenea (isolato) si è proceduto a classificare l'intero isolato come appartenente alla classe I. In particolare il complesso delle scuole + cimitero + chiese nelle vie Guido Rey, Federico Chabod e Pzza Arco d'Augusto è stato classificato come appartenente alla classe I: l'insieme è infatti identificabile come un'unità territoriale omogenea.
- Ospedale Beauregard ed Ospedale Regionale
- Zona del teatro romano e del parco archeologico
- Area del complesso della Cattedrale, del seminario maggiore e delle limitrofe scuole: l'insieme è identificabile come un'unità territoriale omogenea con assenza di viabilità che non sia solamente locale.

4.1.3 Classe II : aree prevalentemente residenziali

- Area compresa tra la Via Lino Paccari e Via Beauregard classe II per destinazione d'uso prevalentemente residenziale e assenza di via di comunicazione
- Area residenziale tra le Vie Guido Rey e Hotel des Monnaies classe II per assenza di viabilità di attraversamento e sola presenza di abitazioni e di una piccola scuola.
- Edifici compresi tra Via Croce di Città, Via Martinette, Viale della Pace e zona della cattedrale classe II per preponderante presenza di edifici residenziali ed aree pedonali.
- Area compresa tra Via Capitano Chamonin, Via Lexert, Via Monte Fallere e Via Liconi classe II per destinazione d'uso pressoché esclusivamente residenziale e presenza di sola viabilità locale
- Le aree comprese tra la Via Des Chevreres e Via Regione Brenio classe II per presenza di sola viabilità locale e destinazione d'uso residenziale.
- Aree collinari con destinazioni d'uso residenziali e sola viabilità locale.

4.1.4 Classe III: aree di tipo misto

Fanno parte delle aree di tipo misto tutte le unità territoriali omogenee e non sono direttamente classificabili come appartenenti alle altre classi di destinazione d'uso; in questo ambito sono ad esempio con prese le donne



che vedono commistione tra destinazioni d'uso diverse del tipo commerciale, residenziale ed artigianale. Possono essere inoltre classificate come aree di tipo misto le zone agricole ove si svolgono operazioni con macchinari e mezzo opera una coltivazione o d'una attività in generale supportata da mezzi meccanizzati. Fanno inoltre parte delle aree di tipo misto quelle unità territoriali omogenee che si affacciano su infrastrutture di trasporto avente carattere non locale (ma nemmeno carattere di attraversamento urbano privo di interconnessioni con il tessuto urbano medesimo come ad esempio l'autostrada).

Nell'ambito del territorio del comune di Aosta sono state individuate numerose unità territoriali omogenee classificabili come " aree di tipo misto", esse sono qui di seguito brevemente elencate:

- Isolato tra Via Parigi, Via Mont Mayeur e Strada Piccolo San Bernardo Classe III causa viabilità non locale.
- Area sportiva a sud della città compresa tra cimitero e Via Grand-Eyvia: classe III.
- Area con attività agricole confinante con l'area sportiva di cui al punto precedente: classe III per propria destinazione d'uso
- Isolato compreso tra Via Sinaia e Via Piccolo S. Bernardo classe III per presenza di viabilità non locale e presenza di attività produttive e terziarie.
- Area di Via Artanavaz classe III per presenza di viabilità non locale e della ferrovia.
- Isolato tra via Chambery, Via Chavanne e la ferrovia classe III per presenza di infrastrutture con scuola in classe I.
- Isolato stazione di polizia di Corso Battaglione classe III per tipologia di uso.
- Isolati compresi tra Via Chambery e Corso Battaglione Aosta: classe III per presenza di infrastrutture stradali non locali. (Alle scuole è stata assegnata la classe I).
- Isolati compresi tra la ferrovia e Via Chambery: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto non locali e la commistione di usi residenziali e terziari.
- Isolati compresi tra Chemin Voison, Corso Lancieri d'Aosta e Via Kaolack: classe III per compresenza di attività artigianali, usi terziari e residenze
- Isolato tra Chemin Voison e area commerciale di grande distribuzione "Gros Cidac": classe III per presenza di infrastrutture non locali.
- Area azienda agricola ad est del comprensorio industriale Cogne: classe III per presenza delle infrastrutture stradali limitrofe e per sua propria destinazione d'uso.
- Isolato compreso tra Corso Ivrea e Via Berthet: classe III per presenza di infrastrutture stradali non locali.



- Area compresa tra Regione Borgnalle e Via Lino Paccari (area sottostante l'ospedale Beauregard) classe III per presenza di infrastrutture e destinazione d'uso del territorio di tipo misto.
- Isolati compresi tra Corso Ivrea (nella sua porzione urbana), Via Clavalitè e Via Mont Emilius: classe III per presenza di infrastrutture stradali non locali e commistione di zone residenziali, commerciali ed attività artigianali
- Isolati compresi tra Via Garibaldi, Rio Buthier, fiume Dora e la P.zza Arco di Augusto: classe III per presenza di infrastrutture stradali non locali e commistione di zone residenziali, commerciali ed attività artigianali
- Area tra Via Mazzini e Via Carrel: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto non locali e commistione tra usi terziari e residenziali.
- Aree tra Via Lucat e Via Vevey: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto non locali e commistione tra usi terziari e residenziali.
- Area compresa tra Via Torino, Via Garibaldi Via Sant'Anselmo e Via Vevey: classe III per la presenza di abitazioni, numerosissime attività commerciali, attività artigianali e infrastrutture di trasporto non locali
- Area compresa tra Viale F. Chabod e Via G.Rey escluso il cimitero: classe III per presenza di viabilità non locale e di un'azienda agricola.
- Isolati compresi tra Via Ollietti, Via Matteotti, Via Cerlogne e Via Festaz: classe III per presenza di numerosissimi edifici ad uso terziario/ uffici.
- Isolato del Municipio: classe III per propria destinazione d'uso (uffici)
- Isolati che si affacciano sulla Via Aubert: classe III per presenza di numerosissimi esercizi commerciali, uffici e attività di diversa natura.
- Edifici che si affacciano sul Viale Federico Chabod, Corso XXVI Febbraio e San Martin de Corleans: classe III per la presenza di infrastrutture stradali di attraversamento urbano e la commistione di destinazioni d'uso del territorio di diversa natura.
- Caserme ed aree militari
- Isolati che si affacciano su Corso Battaglione Aosta, sulla Via Monte Grivola e Via Conte Crotti: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto a carattere non locale
- Isolati che si affacciano su Via Parigi: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto a carattere non locale e per la commistione di differenti destinazioni d'uso: residenziale, commerciale, servizi.
- Unità territoriali omogenee lungo la SS27: classe III per la presenza di infrastrutture di trasporto non locale



4.1.5 Classe IV: aree di intensa attività umana

Sulla base delle indicazioni e i criteri tecnici regionali devono essere classificate come appartenenti alla classe IV (aree di intensa attività umana) le unità territoriali omogenee caratterizzate da almeno uno dei seguenti requisiti:

- elevata presenza di attività commerciali o presenza di centri commerciali di ampia rilevanza territoriale
- Presenza di attività industriali o artigianali anche al di fuori delle zone D del PRGC
- elevata densità di uffici di servizi, comportanti intenso afflusso di pubblico
- presenza di attività industriali o artigianali aree adibite a pubblico spettacolo o a manifestazioni sportive richiamando forte accesso di pubblico stabilmente o periodicamente, per più di due volte l'anno o per un tempo complessivo superiore a due settimane
- aree in prossimità di importanti infrastrutture del traffico, qualora funzionalmente connesse alla presenza delle infrastrutture medesime (ad esempio parcheggi di interscambio, aree di servizio lungo i tracciati autostradali e delle principali strade statali, ecc.).

Nell'ambito del territorio comunale della città di Aosta sono state identificate le seguenti unità territoriali omogenee classificabili come appartenenti alla classe IV di destinazione uso del territorio:

- Isolato compreso tra corso Lancieri d'Aosta, Via Lino Binet e Via Grand- Eyvia classe IV per presenza di attività artigianali.
- Isolato compreso tra Via Garin e Via Lancieri d'Aosta classe IV per presenza di attività artigianali.
- Area Gros Cidac e area funivia per Pila: classe IV per loro propria destinazione d'uso.
- Area artigianale a sud dell'area Cogne, oltre la via lavoratori vittime del col du Mont: classe IV per sua propria destinazione d'uso terziaria/artigianale.
- Arena in Via Ernest Page: classe IV poiché area adibita a pubblico spettacolo in maniera stabile con manifestazioni sportive richiamati forte accesso di pubblico
- Isolato compreso tra Via Berthet, il confine comunale e Corso Ivrea classe IV per presenza di attività artigianali.
- Regione Borgnalle: classe IV per presenza di attività artigianali, caserma dei vigili del fuoco e servizi di varia natura con presenza di una infrastruttura di trasporto direttamente interconnessa con l'uso delle aree (S.S.26).
- Stadio comunale: classe IV poiché area adibita a pubblico spettacolo in maniera stabile con manifestazioni sportive richiamati forte



accesso di pubblico.

- Area stazione dei pullman: classe IV poiché funzionalmente interconnessa sia alle infrastrutture di trasporto stradale che ferroviaria (risulta infatti in stretta vicinanza della stazione ferroviaria).
- Area stazione ferroviaria: classe IV poiché funzionalmente interconnessa alla infrastruttura di trasporto "ferrovia".

4.1.6 Classe V: aree prevalentemente industriali

Sulla base dei criteri tecnici regionali alla classe V di destinazione d'uso del territorio vanno assegnate le zone classificate come industriali o degli insediamenti abitativi esistenti, ovvero di prevista possibile realizzazione, ancorché limitati, non siano direttamente connessi alle attività produttive medesime.

Nell'ambito del territorio comunale della città di Aosta sono state individuate due unità territoriali omogenee riconducibili alla definizione di classe V (UTO 28 e 29): esse si trovano immediatamente ad ovest dell'area di pertinenza delle acciaierie Cogne (a lato del piazzale di parcheggio a servizio della funivia Aosta-Pila) e sono interessate dalla presenza di depositi comunali ed altre attività. Si faccia riferimento alla cartografia di Tav.2 per la loro individuazione. Per la sottozona di PRGC identificata dalla sigla "Fa08", in particolare, era stato inizialmente proposta la realizzazione di un polo scolastico; tuttavia il contesto urbanistico relativo a tale nuova destinazione d'uso, peraltro non confermata, comporterebbe l'introduzione di un elemento di elevata criticità acustica (classe VI a contatto con classe I) e, pertanto, è da evitare nell'ottica del progressivo risanamento acustico del contesto urbano della città di Aosta di cui il Piano di Zonizzazione Acustica costituisce elemento di base.

4.1.7 Classe VI: aree esclusivamente industriali

Sulla base dei criteri tecnici regionali alla classe sesta vanno invece assegnate le zone industriali dove gli unici insediamenti abitativi esistenti, ovvero di prevista possibile realizzazione, siano direttamente connessi alle attività produttive medesime, ovvero consistano in abitazioni di custodi, di proprietari o di gestori delle aziende e dei laboratori artigianali. Per tali abitazioni deve essere mantenuta la destinazione d'uso di pertinenza dell'insediamento produttivo e possono essere previsti interventi di protezione acustica passiva.

Nell'ambito del territorio comunale della città di Aosta Sono state individuate due specifiche unità territoriali omogenee alle quali è possibile attribuire alla classe VI di destinazione d'uso del territorio.

- Area Cogne classe VI per propria destinazione d'uso



4.2 Aree destinate agli spettacoli temporanei, mobili ed all'aperto

La normativa regionale ed i criteri di redazione dei Piani di classificazione acustica del territorio indicano che non è possibile inserire aree destinate agli spettacoli temporanei, mobili o all'aperto presso zone classificate come appartenenti alle classi I (aree particolarmente protette) e II (aree prevalentemente residenziali).

Sulla base di tale riferimento ed a seguito dell'analisi eseguita sul territorio comunale sono state individuate le seguenti aree (indicate con un simbolo circolare azzurro sulla Tav.2 e Tav.3 allegata alla presente relazione).

- Arena civica di Via Ernest Page
- Stadio comunale di Via Torino
- Area di Piazza Plouves
- Area sportiva della Strada Piccolo San Bernardo
- Area parcheggio Corso Battaglione Aosta- Via Saint Michel

4.3 Classificazione di aree particolari

Nell'ambito territoriale del Comune di Aosta non si evidenzia la presenza di impianti di risalita, piste da sci o altre situazioni particolari che possano determinare la necessità della doppia classificazione estiva/invernale come prevista dalla legge regionale n.20/2009 e dalle direttive tecniche contenenti i criteri di classificazione acustica del territorio della DGR n.3355.

4.4 Descrizione degli accostamenti critici

La redazione del piano di classificazione acustica del territorio comunale in sede di aggiornamento del piano vigente ha determinato la creazione di alcuni accostamenti critici tra classi di destinazione d'uso non contigue. Gli accostamenti critici possono costituire giacché evidenziano la vicinanza di zone alle quali sono assegnati limiti acustici assoluti significativamente differenti tra loro (Almeno 10 dB di differenza). I principali accostamenti critici scaturiti dal processo di zonizzazione acustica sono qui di seguito brevemente elencati, e si possono essere riconosciuti ed identificati osservando la cartografia allegata alla presente relazione (Tav.1-3).

N.	UTO Coinvolte	Descrizione e note
1	198-245-196-197	Ospedale Beauregard classe I (198) e confinanti classi III
2	32-34-31	Area esclusivamente industriale in classe VI



		(32) accanto a classe III (34) e IV.
3	33-185-190-37-34	Area esclusivamente industriale in classe VI (33) accanto a classe III.
4	30-160-178-31-96	Area esclusivamente industriale in classe VI (30) accanto a classe III (160 - 178) e IV.
5	30-31	Area esclusivamente industriale in classe VI (30) accanto a classe IV.
6	134-135-136-137-138-131-132-133-139-140-	Classe I (134-135-136-137) accanto a classe III.
7	215- 213-214-216-220-221-101-105	Classe I (215) accanto a classe III.
8	113 - 114 - 118	Classe I (113- 118) accanto a classe III.
9	158 - 161	Classe II(161) accanto a classe IV.

4.5 Inserimento delle fasce di pertinenza delle infrastrutture

Sulla base delle indicazioni normative derivanti dal D.P.R. 18/11/1998 n. 459 per le infrastrutture ferroviarie e dal D.P.R 30/03/2004 n.142 per le infrastrutture stradali, il rumore derivante da tali sorgenti sonore è soggetto, nell'ambito di specifiche fasce di pertinenza delle infrastrutture, a limiti massimi differenti da quelli indicati dalla zonizzazione acustica. La zonizzazione acustica, pertanto, deve indicare graficamente l'ampiezza di tali fasce di pertinenza per le infrastrutture di maggiore rilevanza quali ad esempio l'autostrada e la ferrovia.

Nella Tav.1, 2 e 3 sono riportate le fasce di pertinenza acustica delle infrastrutture principali. Per le altre infrastrutture, al fine di evitare la sovrapposizione grafica di molteplici fasce di pertinenza che renderebbe incomprensibile la cartografia, si fa riferimento per la definizione dei limiti acustici alla classificazione del codice della strada come indicato nel citato D.P.R. nr. 142.

Nello specifico del territorio del Comune di Aosta sono presenti le seguenti infrastrutture di trasporto stradale di pertinenza regionale:

- 1) S.R. 17 Aosta – Fr. Porossan
- 2) S.R. 38 Aosta – Fr. Arpuilles

Sono inoltre presenti nel territorio comunale di Aosta infrastrutture stradali di pertinenza comunale che per loro tipologia di funzione non unicamente comunale possono essere assimilate – ai fini acustici – ad infrastrutture di categoria Cb in zone extraurbane e di categoria Db in aree edificate ai sensi del DPR 30/3/2004 n.142. Esse sono:

- 1) L'asse viario Via Roma – Via Parigi (ex S.S. 26)
- 2) L'asse viario della strada Gran San Bernardo (ex S.S. 27)

Infine, per le infrastrutture esistenti di pertinenza comunale ed aventi funzione di viabilità urbana definite dal codice della strada come appartenenti alla categoria "E – Urbana di quartiere" ed alla categoria "F – Locale", le fasce di pertinenza hanno ampiezza pari a 30m ed i limiti acustici applicabili al contributo derivante dal traffico stradale sono corrispondenti a quelli delle classi acustiche delle UTO che si affacciano direttamente sulla viabilità stradale.

4.6 Individuazione degli alpeggi

Nell'ambito del territorio comunale di Aosta sono stati individuati n.25 siti comprendenti – nello specifico contesto territoriale - attività che possono essere ricondotte in tutto o in parte alla zootecnia in ambiente montano. Per ogni sito è stata predisposta, ai sensi della DGR 3355/06, una



classificazione acustica che assegna la classe III agli immediati dintorni dell'attività e per le aree limitrofe prevede fasce di raccordo con la classificazione delle zone confinanti.

Si faccia riferimento agli elaborati cartografici ed in particolare alla Tav.01 – inquadramento generale – per la loro individuazione.

4.7 Attribuzione di limiti di esposizione a rumore inferiori a quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

Nell'ambito del territorio comunale della città di Aosta non sono stati individuati siti con caratteristiche tali da determinare l'attribuzione di limiti di esposizione a rumore inferiori a quelli stabiliti dal DPCM 14/11/1997.

4.8 Verifiche della coerenza della classificazione con i Comuni limitrofi

In sede di aggiornamento della classificazione acustica è stata eseguita una verifica della eventuale presenza di accostamenti critici con i comuni limitrofi. La verifica ha permesso di escludere la presenza di accostamenti critici in relazione ai territori comunali per i quali è stata messa a disposizione la cartografia di riferimento.¹

Il Comune di Aosta provvederà a propria volta ad inviare a tutti i comuni limitrofi la documentazione completa della propria proposta di aggiornamento di classificazione acustica al termine del recepimento delle osservazioni ricevute da ARPA e Regione di cui al presente documento.

4.9 Stima della percentuale di territorio e di popolazione residente nelle differenti classi acustiche

La normativa regionale richiede di effettuare una valutazione della percentuale di territorio e di popolazione presente nelle differenti classi acustiche.

4.9.1 Stima della percentuale di territorio nelle differenti classi acustiche

La percentuale di territorio a cui sono state assegnate le differenti classi acustiche è stata calcolata per mezzo delle funzionalità del software GIS utilizzato per la redazione del Piano di Classificazione Acustica (ESRI ArcGIS) ed è riportata nella seguente tabella:

¹ In particolare le verifiche con i territori confinanti della Comunità Montana Mont Emilius sono state eseguite in corso di stesura già dalle prime fasi di lavoro poiché l'incarico professionale è stato assegnato al medesimo professionista.



Classe acustica	Superficie territoriale in %
0	6.9
I	22
II	33.5
III	28.3
IV	4.7
V	0.9
VI	3.7

% superfici per classe acustica




Figura 1: Diagramma di distribuzione delle classi acustiche sul territorio comunale

4.9.2 Stima della percentuale di popolazione nelle differenti classi acustiche

Per il Comune di Aosta i dati sulla popolazione (gennaio 2008) riportano 34.000 residenti. E' possibile stimare le seguenti percentuali sulla base della classificazione acustica e della densità abitativa delle differenti UTO:

Classe acustica	Percentuale popolazione stimata
0	0
I	0
II	45
III	50



Classe acustica	Percentuale popolazione stimata
IV	5
V	0
VI	0

Tali stime sono effettuate sulla base della presenza di edifici nelle differenti tipologie di aree ma sono affette da errore derivante soprattutto dalla presenza di abitazioni che possono costituire case di villeggianti e non di residenti.



5 CONCLUSIONI

La redazione dell'aggiornamento della carta di zonizzazione acustica del Comune di Aosta ha permesso un'accurata analisi degli strumenti urbanistici e dello stato attuale del territorio a riguardo delle destinazioni d'uso delle differenti aree. La carta di zonizzazione scaturita dal processo metodologico e tecnico descritto nei paragrafi precedenti si integra con gli altri strumenti urbanistici ed in particolare con il piano regolatore generale. La carta di zonizzazione acustica così elaborata costituisce dunque integrazione e completamento del P.R.G. ai sensi della legge quadro sull'inquinamento acustico n°447/95, della L.R. n.20/2009 e dei decreti attuativi nazionali e regionali ad esse correlati. La zonizzazione acustica costituisce inoltre la base per la gestione delle problematiche relative all'inquinamento acustico sul territorio ed in particolare è lo strumento normativo su cui deve essere fondato il piano di risanamento acustico comunale previsto dalla L.R. 20/2009.

Aosta, 28 febbraio 2011

Ing. Marco Gamarra.